



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Autonoma Misure di Prevenzione

Il Tribunale

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Fabio Roia Presidente
dott. Maria Gaetana Rispoli Giudice
dott. Giulia Cucciniello Giudice relatore

nel procedimento di prevenzione nei confronti di:

S.P.A. in persona del legale rappresentante con sede legale in Milano

Vista la richiesta depositata in data 21.11.2023, con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha chiesto l'amministrazione giudiziaria della società spa, limitatamente ai rapporti con le imprese fornitrice, ai sensi dell'art. 34 D. Lvo 159/2011 come modificato dalla Legge 161/2017;

in assenza di contraddittorio, ha emesso il seguente

DECRETO

Premessa in diritto

L'applicazione della misura dell'amministrazione giudiziaria, prevista dall'art. 34 c. 1 D.Lvo 159/2011 come sostituito dalla Legge 161/2017, ha come presupposto specifico, la ricorrenza di sufficienti indizi (prima della riforma il riferimento testuale era ad "elementi") per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, abbia carattere ausiliario ed agevolatorio rispetto all'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei seguenti delitti: associazione di stampo mafioso; reati previsti dall'art. 51 c. 3-bis c.p.p. ovvero del delitto di cui all'art. 12-quinquies c. 1 del d.l. 8.6.1991, n. 306 conv., con modif., dalla l. 7.8.1992, n. 356, delitto di assistenza agli associati ex art. 418 c.p.; delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p.; delitto di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. finalizzato alla commissione di taluno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione con esclusione del reato di abuso d'ufficio; delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603-bis c.p.; delitti di estorsione, usura, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di illecita provenienza (artt. 629, 644, 648-bis e 648-ter c.p.).

Nella previgente formulazione dell'art. 34 si prevedeva un primo comma che richiedeva la sussistenza di sufficienti indizi al fine di legittimare lo svolgimento di ulteriori indagini

Attività agevolatoria della spa.

La spa svolge la sua attività esternalizzando tutta la produzione, come del resto molte altre case produttrici dei cd brand dei beni di lusso.

Nel caso di specie le risultanze investigative hanno consentito di appurare che sebbene la produzione delle varie categorie di beni sopra indicati (borse, scarpe, cinture ecc.) fosse ufficialmente affidata a società come la srl (con la quale la spa ha sottoscritto nel maggio del 2018 un contratto generale per la fornitura delle borse modello prima

classe; la è unico fornitore del modello), come il srl (con la quale è in essere dal 2008 un contratto per la produzione di scarpe da donna con marchio), come la srl (con la quale vi è un contratto con la in virtù del quale la è l'unico fornitore accreditato per la produzione di cinture con marchio), senza la possibilità, salvo autorizzazione da parte della spa, di sub-appaltare la produzione, in realtà tali beni (o parti di essi come nel caso delle tomaie per le scarpe) erano concretamente prodotti da ditte diverse e segnatamente dai quattro opifici cinesi di cui sopra si è detto, operanti in regime di sfruttamento dei lavoratori.

Presso i quattro opifici cinesi sono stati rinvenuti i beni con marchio spa (le borse, le cinture, le tomaie) e l'originalità di tali prodotti è stata confermata dalla stessa spa.

Il sistema è stato ricostruito anche grazie alla documentazione relativa alle fatturazioni dagli opifici cinesi alle società appaltatrici della spa (nel caso della vi era un passaggio intermedio, la ditta cinese faturava alla soc. e questa alla srl, ma la produzione effettiva era dal laboratorio cinese alla spa ed alla documentazione di trasporto, che ha disvelato come la produzione della merce a marchio spa fosse realizzata in concreto dai predetti opifici cinesi.

Non risulta alcuna autorizzazione chiesta alla spa e dalle citate società appaltatrici per i sub-appalti ai cinesi (da notare che non vi era alcun contratto scritto tra la società appaltatrice ed i laboratori cinesi) e ciò nonostante espresse previsioni in tal senso contenute nei contratti tra la spa e le predette società a cui ufficialmente era affidata la produzione delle categorie dei beni sopra indicati, ed in alcuni casi attestazioni da parte delle società appaltatrici, come nel caso della srl o della srl, di non avvalersi di nessun sub fornitore per la produzione oggetto del contratto di appalto.

La vicenda fotografata dalle indagini relativa alle quattro ditte cinesi è in verità un campanello di allarme sintomatico di una più estesa e diffusa organizzazione della produzione.

Non si tratta di fatti episodici o limitati a singole partite di prodotti, ma di un sistema di produzione generalizzato e consolidato, tenuto conto che tale modus operandi è stato riscontrato non solo in relazione a differenti categorie di beni (borse, cinture, scarpe ecc), ma si ripete, quantomeno dal 2016 sino ai più recenti accertamenti dello scorso autunno.

Inoltre dalla documentazione (fatture e documenti di trasporto) emerge sia l'entità della produzione affidata ai laboratori cinesi (così ad esempio come si è visto nel periodo dal 2 maggio 2022 al 2 novembre 2023 nei confronti della ditta è stato accertato un totale di 405 richieste da parte del), sia il ricarico applicato alla produzione dei beni (così ad esempio come si è visto nel periodo dal 2 maggio 2022 al 2 novembre 2023 la ditta cinese ha emesso fatture nei confronti del per un totale di 126.417,02 ed il ha fatturato alla per l'anno 2023 1.769.644,80; o ancora ad esempio il prezzo di produzione di una borsa bauletto grande presso la ditta cinese pari ad euro 22, subisce un ricarico di 25 euro nella fatturazione dalla a Crocolux ed un ulteriore ricarico di 38 euro nella fatturazione da alla). Si ricorda che l'amministratore della ha dichiarato di rifornirsi regolarmente dalla ditta affinchè produca in nome e per conto della le borse, i marsupi ed accessori modelli di che a sua volta la riceve la commessa per la produzione di tali beni dalla , per tutte tali commesse (non vi è alcun contratto scritto).

Il meccanismo è stato colposamente alimentato dalla società che non ha mai verificato la reale capacità imprenditoriale delle società appaltatrici, alle quali affidare la produzione (il consigliere del CDA della con procura speciale alla rappresentanza della società ha riferito che era solo verificata l'iscrizione alla Camera di Commercio), non ha mai effettuato ispezioni o audit per appurare in concreto le reali condizioni lavorative e gli ambienti di lavoro (sicchè si osserva a titolo esemplificativo che l'allegato B e cioè il codice di condotta del fornitore allegato al contratto con il srl, in assenza di un efficace sistema di verifica e

controllo rimane pura forma) e ciò neppure quando in epoca recente la è venuta a conoscenza della esternalizzazioni produttive, come nel caso della e della (si vedano le sit sopra riportate del direttore del prodotto e della produzione); anche in tale frangente la società non ha mai richiesto formalmente la verifica della catena dei sub-appalti, né ha mai fatto formale richiesta di autorizzazione alla concessione di sub-appalti, né effettuato altri accertamenti.

Del resto la società spa non ha neppure mai redatto modelli organizzativi e gestionali come riferito dalla d.ssa responsabile dell'ufficio legale della società.

Il sistema descritto ha, all'evidenza, l'obbiettivo dell'abbattimento dei costi e della massimizzazione dei profitti attraverso l'elusione delle norme penali e giuslavoristiche, è stato perpetrato nel tempo.

La condotta agevolatoria in esame - in quanto connessa in modo strutturale ed endemico all'organizzazione della produzione da parte della società nonché funzionale a realizzare una massimizzazione dei profitti, anche a costo di instaurare stabili rapporti con soggetti dediti allo sfruttamento dei lavoratori - si presenta come condotta stabile e perdurante nel tempo, integrando appieno il presupposto indicato dalla norma.

In altre parole è fuor di dubbio che la società non abbia mai effettivamente controllato la catena produttiva, verificando la reale capacità imprenditoriale delle società con le quali stipulare i contratti di fornitura e le concrete modalità di produzione dalle stesse adottate e che sia rimasta inerte pur venendo a conoscenza dell' esternalizzazione di produzioni da parte delle società fornitrici, omettendo di assumere iniziative come la richiesta formale della verifica della filiera dei sub-appalti o di autorizzazione alla concessione dei sub appalti, sino alla rescissione dei legami commerciali, con ciò realizzandosi, quantomeno sul piano di rimprovero colposo determinato dall'inerzia della società, quella condotta agevolatrice richiesta dalla fattispecie ex art. 34 D.Lvo 159/2011 per l'applicazione della misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria.

Sul piano delle concrete modalità esecutive della misura, ritiene il Collegio, richiamando il criterio di proporzionalità fra situazione concretamente accertata ed applicazione della misura di prevenzione patrimoniale (principio recentemente richiamato dalla Corte Costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto del 27 febbraio 2019 numero 24) che l'attuale formulazione dell'art. 34 comma terzo D.Lvo 159/2011 consenta un intervento nella gestione societaria non implicante necessariamente l'impossessamento totale dell'attività di impresa e l'assunzione integrale dei poteri di gestione, prevedendosi la facoltà e non l'obbligo per l'amministratore giudiziario di esercitare "i poteri spettanti agli organi di amministrazione e altri organi sociali secondo le modalità stabilite del Tribunale" con una dizione letterale che demanda, dunque, al Tribunale la valutazione in ordine alle concrete modalità di intervento, in esito ad una valutazione ponderata del grado di infiltrazione delittuosa e del settore societario contaminato in rapporto alle dimensioni della società e tenendo conto comunque, della necessità di salvaguardare la continuità aziendale ed i livelli occupazionali.

Osserva il Tribunale, che nel caso in esame, avuto riguardo allo specifico settore dei rapporti con le società fornitrici, nel quale sono emerse le criticità sopra indicate, procedendosi nei confronti di un' impresa pienamente operativa, rappresentativa del cd "Made in Italy" tanto apprezzato all'estero, ed avente rilevanti dimensioni, in applicazione del principio guida di proporzionalità, possa modularsi la misura in modo sì da assicurare il controllo da parte del Tribunale sugli organi gestori – per esempio per sostituire i componenti della governance e degli organi di controllo, ove necessario, e per adeguare i presidi di controllo interno -, ma lasciando il normale esercizio di impresa in capo agli organi di amministrazione societaria.

In particolare l'intervento dell'amministratore, ove possibile d'intesa con gli organi amministrativi della società, dovrà essere finalizzato, secondo le attività specificatamente riportate nella parte dispositiva, ad analizzare i rapporti con le imprese fornitrici in corso in modo da evitare che la filiera produttiva si articoli attraverso appalti e sub appalti con realtà

imprenditoriali che adottino le illecite condizioni di sfruttamento dei lavoratori di cui all'art. 603 bis c.p. ed a rimuovere, ove necessario, i rapporti contrattuali tuttora in essere con soggetti direttamente o indirettamente collegati a tali realtà imprenditoriali; ad adottare un modello organizzativo previsto dal D. Lvo 231/2001 idoneo per prevenire fattispecie di reato di cui all'art. 603 bis c.p.; ancora a rafforzare i presidi di controllo interno e quelli relativi alle verifiche reputazionali dei fornitori dell'azienda.

Il Tribunale si riserva di rimodulare ed espandere l'intervento e le facoltà dell'amministratore giudiziario ove la misura, con le modalità adottate, non risulti sufficientemente efficace.

P. Q. M.

visto l'art.34 D.Lvo 159/2011 come modificato dalla Legge 161/2017

dispone

l'amministrazione giudiziaria nei confronti della società
unico, in persona del legale rappresentante con sede legale in
per un periodo di anni 1 (uno);

**S.P.A., a socio
alla via**

nomina

- quale Giudice Delegato alla procedura la d.ssa
- quali Amministratori Giudiziari – in considerazione delle dimensioni dell'azienda - il dott. con studio in e
l'avvocata con studio in Milano i quali all'atto di accettazione dell'incarico faranno pervenire al Tribunale un'autocertificazione in merito agli incarichi di amministrazione giudiziaria in corso di svolgimento, al mancato superamento della soglia dei tre incarichi in corso (art. 35 comma 2 come modificato. dalla legge 161/2017) ed all'insussistenza delle cause di incompatibilità (art 35 comma 3) ovvero di potenziale conflitto di interessi;

non dispone

allo stato la trascrizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 34 comma 4 D.Lvo 159/2011 in relazione a beni immobili o ad altri beni soggetti a pubblica registrazione non sussistendo allo stato una effettiva immissione in possesso di beni aziendali;

dispone

che l'ufficio di Amministrazione Giudiziaria:

1) entro trenta giorni dall'esecuzione del presente provvedimento, presenti al Giudice delegato una relazione particolareggiata che tenga conto delle attività da svolgere sotto indicate:

- esaminare l'assetto della società con particolare riferimento al modello organizzativo e gestionale redatto ex art. 6 II comma D. Lg. 231/2001 (e dunque con particolare cura nella valutazione della idoneità del modello *“a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*) nello specifico settore di intervento della misura (rapporto con le società fornitrice, verifica concreta della filiera produttiva) in fattispecie ex art. 603 bis c.p.;
- esaminare le iniziative attuate dalla società a seguito del provvedimento di prevenzione con particolare riferimento alla composizione degli organi amministrativi e di vigilanza interna (sindaci, componenti degli organismi di controllo) ed alla politica contrattuale intrapresa nei confronti delle società fornitrice;

2) nel corso dell'incarico provveda a:

- assicurare la propria costante presenza nella società con accessi ripetuti per incontri e riunioni con il management della società secondo le necessità, in relazione alle tematiche riguardanti l'oggetto della misura di prevenzione;

- intrattenere stabili rapporti con gli amministratori della società e con il personale direttivo nello specifico settore di intervento;
- rivedere tutti i contratti in essere nel settore delle società fornitrici a partire da quelli stipulati con la , con con la verificando la corretta osservanza delle regole normalmente adottate dal settore legale di mercato in relazione all'oggetto della misura di prevenzione e segnalando elementi sintomatici di situazioni analoghe anche con riferimento ad altre società fornitrici della spa, nonchè rilasciare nulla osta alle risoluzioni contrattuali e alla stipula di nuovi contratti di fornitura inerenti il settore oggetto della misura di prevenzione, oltre la soglia di 10.000,00 euro previa interlocuzione con il Tribunale;

3) in previsione della prima udienza e comunque della scadenza del termine della procedura provveda a :

- esprimere valutazione circa l'atteggiamento assunto dalla società dopo l'adozione del provvedimento di prevenzione, considerando se la procedura, grazie soprattutto alla fattiva collaborazione della società, ha portato all'adozione di provvedimenti utili a prevenire fatti come quelli accertati, anche attraverso una rivisitazione degli assetti organizzativi interni rapportati alle carenze di internal audit riscontrate al momento dell'accesso.

delega

per l'esecuzione la Procura della Repubblica di Milano richiedente, con facoltà di subdelega, anche in relazione alle necessità investigative;

fissa

per la discussione **l'udienza del ore** che sarà tenuta nell'Aula Misure di Prevenzione del Palazzo di Giustizia in Milano, piano III, lato Manara, nominando difensore d'ufficio della società l'avv.to del foro di Milano con studio in Milano con facoltà di nominare un difensore di fiducia;

dispone

che il presente provvedimento sia notificato, a cura dell'organo proponente, mediante consegna di copia integrale con la relativa relata, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la discussione di cui sopra a:

- soggetti da considerarsi terzi nella procedura e segnatamente a : **socio unico persona del legale rappresentante, con sede legale a via**

dispone

darsi avviso, nel termine suddetto, al Pubblico Ministero, agli Amministratori Giudiziari ed al difensore;

avvisa

le parti che possono prendere cognizione in Cancelleria degli atti e dei documenti.

Milano, 15.1.2024

15 GEN 2024